

"TERRE BRUNIANE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE

1. E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 successive modifiche (D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105), del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"TERRE BRUNIANE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

2. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

3. L'associazione ha sede legale in Vico Cesare Battisti 12 nel comune di Serra San Bruno (VV). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

FINALITA'

1. L'APS Terre Bruniane ha la finalità di promuovere iniziative e progetti finalizzati alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio naturale, storico, artistico-culturale e rurale del territorio calabrese.

2. L'impegno che l'Associazione si propone è quello di valorizzare il patrimonio naturalistico e storico-artistico-archeologico in Calabria organizzando iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive della Calabria, progettando e organizzando soggiorni, visite, itinerari specializzati e viaggi di istruzione sul territorio ed escursioni naturalistiche, mirate all'incremento del turismo e alla formazione di una maggiore consapevolezza locale del valore culturale ed ambientale del territorio. Il pensiero associativo è quello di rilanciare il panorama calabrese, promuovendo il rapporto tra uomo e ambiente, in una logica di sostenibilità ambientale e promozione della ricchezza floristica e faunistica.

3. L'Associazione ha carattere non commerciale, non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si esclude qualsiasi tipologia di attività commerciale salvo solo di carattere marginale rispetto alle finalità istituzionali.

4. L'Associazione garantisce pari opportunità tra donne e uomini.

5. L'Associazione intende quindi promuovere iniziative nelle seguenti attività:

- Attività culturali
- Attività di promozione sociale
- Attività educative
- Attività di beneficenza
- Attività sociali
- Attività ricreative
- Attività di raccolta fondi
- Attività formative
- Attività di volontariato

6. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ed in relazione a quanto

Maria Gabriella Latorre

Anna Maria Fucini

Giulio Enrico Perdo

disposto dall'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 cui si richiamano specificatamente le lettere di riferimento, sono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

7.A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Promuovere sotto ogni forma lo sviluppo culturale, turistico, sociale, rurale, enogastronomico e religioso, in chiave sostenibile e responsabile per arrecare benefici al territorio locale e calabrese;
- Diffondere la cultura della salute e del benessere psico-fisico nella popolazione di tutte le età;
- Promuovere la cultura culinaria tradizionale e naturale attraverso la lavorazione di piante officinali, prodotti biologici e biodinamici;
- Promuovere l'avvicinamento di bambini e adulti all'ambiente naturale tramite l'esperienza diretta, libera e continuata nel tempo;
- Diffondere buone pratiche per una vita sostenibile basate sulla ricerca del benessere della persona nella sua globalità e di relazioni positive, costruttive e rispettose tra le persone;
- Predisporre ed organizzare azioni di promozione sociale, culturale, educativo-formativa, ludico-ricreativa, turistica mediante servizi per propri associati e/o terzi opportuni per la crescita umana, culturale e ambientale della collettività intervenendo anche presso le strutture pubbliche e private del territorio (strutture sportive polivalenti, strutture cine-teatrali, scuole, biblioteche, centri servizi culturali, strutture per l'infanzia, per i diversamente abili, per le categorie svantaggiate, centri anziani);
- Organizzare e promuovere attività di Intrattenimento, nonché proiezioni e video-proiezioni di film, manifestazioni, eventi, fiere, spettacoli di qualsiasi genere rivolti alla collettività sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
- Organizzare, promuovere e gestire laboratori, convegni, congressi, dibattiti, supporto ad attività didattiche e culturali in genere, seminari, tavole rotonde, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca, meeting, mostre, viaggi e centri di studio, educativo - culturale, sociale, ricreativo, turistico, musicale, cinematografico, fotografico, della comunicazione e dell'informatica;
- Organizzare azioni di tutela, promozione e valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali anche mediante interventi di educazione ambientale e progetti divulgativi rivolti a bambini, adolescenti, adulti, anziani ed istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione di ogni forma e specie nessuna esclusa;

Maria Gabriella Letore Alvaro Ruben Fusi Traverso

Paula Irene Scordo

- Svolgere azioni di divulgazione volte a diffondere una "cultura selvatica", che contempli il rispetto della natura, delle specie viventi e non viventi, dei rapporti tra essi e dei ritmi biologici propri degli ambienti naturali;
- Svolgere azioni volte a salvaguardare l'ambiente non solo in termini di biodiversità, ma più in generale di capitale naturale che comprende i beni naturali della Terra (il suolo, l'aria, l'acqua, la flora e la fauna) e i servizi ecosistemici essenziali per la vita su questo pianeta;
- Organizzare escursioni con Guida Ambientale professionista come momento esperienziale per i soci e non, per conoscere la Natura promuovendo un turismo ecosostenibile e "lento";
- Svolgere attività di educazione cinofila nell'ottica della convivenza tra uomo-cane-natura;
- Svolgere attività didattiche e di educazione ambientale per le scuole di ogni ordine e grado;
- Diffondere buone pratiche di comunicazione ambientale volte a creare un pubblico consapevole e critico in grado di compiere azioni volte unicamente alla conservazione dell'ambiente e al bene comune;
- Organizzazione di eventi di divulgazione scientifica e culturale;
- Organizzare Campagne di Citizen Science per supportare la ricerca scientifica e coinvolgere le persone sensibili in tema ambientale;
- Svolgere e promuovere azioni di monitoraggio ambientale e faunistico autonomamente o in collaborazione o in convenzione con enti pubblici/organismi privati/associazioni;
- Elaborare, autonomamente o in collaborazione o in convenzione con enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche in ambiti di salvaguardia e conservazione della natura;
- Promuovere ed organizzare attività di collaborazione con enti pubblici, associazioni ed organismi privati per la progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio;
- Organizzare attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'arte, il culto, la cultura, l'ambiente e qualsiasi attività ricreativa e del tempo libero;
- Promuovere le tradizioni calabresi, attraverso il recupero e la valorizzazione dei mestieri antichi tradizionali artigianali delle arti: del legno, del ferro, dell'argilla, della pietra, del carbone, della tessitura, del ricamo, del macramè, della lana, della seta e della canapa, , e di quelle relative alla filiera corta di prodotti agricoli autoctoni;
- Promuovere ogni iniziativa ed eventi finalizzati al recupero ed alla promozione delle feste della tradizione popolare, musiche, canti e danze;
- Promuovere e realizzare progetti e proposte, incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali;
- Organizzare, promuovere e gestire Corsi di formazione e informazione inerenti tematiche ambientali, culturali, storico-artistico-archeologiche, turistiche, rurali, informatiche, sportive, escursionistiche, enogastronomiche e di comunicazione;
- Realizzare progetti per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività di promozione territoriale improntati alla sostenibilità ed all'eco-compatibilità, promuovendo relazioni e collaborazioni tra quanti offrono accoglienza in campo turistico e tra questi, i fruitori di tali servizi e le comunità ospitanti, allo scopo, pur nella distinzione dei ruoli, di recuperare, preservare e valorizzare il grande patrimonio regionale in materia di ambiente, arte, cultura e tradizioni, prodotti tipici, cucina locale; più in generale di tutto il patrimonio sia materiale che immateriale che costituisce peculiarità ed identità del territorio in cui l'Associazione opera;
- Promuovere un turismo ecologico, ossia un turismo che si muova sempre nel rispetto dell'ecosistema, e scoraggiare qualsiasi forma di turismo frettoloso ed invadente a favore di un turismo tranquillo e rispettoso del territorio;

Gabriele Lanza

Maria Gabriella Lanza

Alfano Roberto Francesco

- Migliorare l'accessibilità al patrimonio naturalistico e storico-artistico attraverso la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di opportune reti sentieristiche e il ripristino di tracciati preesistenti;
- Accrescere la qualità dei servizi rivolti a persone con esigenze speciali (persone con problemi temporanei o permanenti di mobilità e/o percezione o comunicazioni ridotte) al fine di garantire sempre maggiori possibilità di partecipazione all'esperienza della visita e del viaggio, dell'incontro con nuove realtà, dello svago e dell'intrattenimento quale esperienza umana integrale irrinunciabile per l'accrescimento culturale, psicologico e sociale dell'individuo;
- Coinvolgere realtà associative, promuovendo opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione transnazionale sostenuti dall'Unione Europea per favorire il diritto alla mobilità per tutti, e incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei distinti paesi membri;
- Partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura locale, del turismo, dello sport e realizzare concretamente opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso la formula dei progetti integrati di offerta di servizi turistici;
- Promuovere l'economia del territorio attraverso convenzioni con le aziende del territorio, al fine di far conoscere all'esterno i prodotti della tradizione calabrese;
- Gestire, affittare, locare, acquistare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- Organizzare attività di raccolta fondi.

8. Per svolgere le seguenti attività, l'Associazione potrà:

- a) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute utili o necessarie dagli organi associativi per il miglior perseguimento delle finalità sociali;
- b) dotarsi di attrezzature, impianti, macchine, materiali, accessori, mobili ed immobili utili o necessari;
- c) stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'Estero;
- d) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

9. L'associazione per meglio perseguire i suoi elencati scopi sociali, potrà promuovere e gestire anche attività per conto di terzi o conferire incarichi per lo svolgimento della propria attività, purché compatibili con le finalità dell'associazione.

10. L'Associazione, per il perseguimento delle finalità indicate al punto precedente potrà utilizzare qualsiasi strumento ritenuto opportuno ed in particolare stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate e per la promozione di collaborazioni e convenzioni di qualsiasi genere.

11. Fatto salvo quanto già previsto nei precedenti e/o successivi articoli del presente Statuto, ai fini di quanto disposto dall'art. 148 del T.U.I.R. come successivamente disposto dall'art. 8 D.lgs. 117/2017, si preferisce rafforzare i concetti per cui l'Associazione avrà i seguenti obblighi:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nel rispetto dell'art. 8 comma 3 del D.lgs. 117/2017, è fatto espresso divieto di distribuzione, diretta ed indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo

Maria Gabriella Lettieri Mauro Dubino Fanci Francesco

Antonio Teresa e Fondo

3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta alla legge come poi successivamente stabilito dall'art. 9 Dgls 117/2017;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e Pagina 17 Servizio di documentazione tributaria Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

12. L'Associazione si pone come forza di opinione in favore delle minoranze, come mezzo di sviluppo sociale e per il raggiungimento delle libere scelte. L'Associazione garantisce all'associato il diritto all'integrità morale facendo rispettare le più elementari norme dettate dal buon gusto e dalla tutela dei minori, dal diritto alla privacy e alla tutela della propria immagine di concerto con le istituzioni preposte e in rispetto delle vigenti e future leggi.

13. Nel quadro delle diverse attività e coerentemente con lo spirito e con la prassi del libero associazionismo, l'Associazione garantisce a tutti i soci aderenti la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita ed allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli.

14. I soci sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e legalmente legittimo.

15. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione - previa delibera dell'Assemblea - potrà affiliarsi a organizzazioni o ad associazioni aventi carattere Nazionale e Internazionale, adeguandosi automaticamente allo statuto dell'ente affiliante.

16. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione. 17. L'Associazione potrà richiedere inoltre corrispettivi specifici per la propria attività agli associati ed ai loro familiari.

18. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

ART. 3 DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata e può essere sciolta dall'assemblea dei soci, convocata dall'Organo di Amministrazione, con la maggioranza dei quattro quinti dei soci presenti.

Maria Gabriella Loliva Maria Antonia Fucini

Giulia Laura Scordo

I SOCI
ART. 4
CATEGORIA E AMMISSIONE

1. I soci si distinguono in 4 categorie:

- a. **Soci Fondatori**, sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- b. **Soci Onorari**, persone fisiche o giuridiche che con il proprio lustro e merito contribuiscano al prestigio dell'Associazione. I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa.
- c. **Soci Ordinari**, frequentatori e sostenitori, sono quelli che sono in regola con il pagamento dei contributi previsti dallo Statuto.
- d. **Soci Sostenitori**, ossia coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dall'Organo di Amministrazione, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni.

2. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e seguendo i criteri stabiliti dal Regolamento interno redatto dall'Organo di Amministrazione.

3. Possono diventare soci dell'associazione chi abbia compiuto il 18° anno di età e che ne condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, nel rispetto della civile convivenza.

4. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

6. L'ammissione del nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dall'Organo di Amministrazione a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate degli organi dell'APS.

7. L'Organo di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

8. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso ai soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

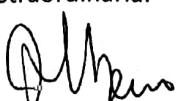
9. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

10. La qualifica di socio è intrasmissibile.

ART. 5
DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto a:

- a) partecipare ad ogni iniziativa promossa dall'Associazione;
- b) usufruire dei servizi erogati dall'Associazione stessa;
- c) intervenire all'assemblea ordinaria e straordinaria.

Maria Gabriella Zefire   

Giulia Teresa Vento

d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Organo di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di Amministrazione

2. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalla quota associativa versata, è ammessa la possibilità per il socio di delegare altro socio alla rappresentanza assembleare. Ciascun socio può ricevere n. 3 deleghe e, pertanto rappresentare tre soci.

3. I soci hanno il diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

ART. 6

DOVERI DEI SOCI

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle delibere e decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti. Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli Organi sociali.

2. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie e/o quote stabilite per la partecipazione alle attività sociali.

3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

4. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio; non costituisce, pertanto, in alcun modo, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 7

VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

4. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché la responsabilità civile verso terzi, come disposto dall'art. 18 D. lgs. 117/2017.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di socio si perde per:

Maria Gabriella Letizia *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

- decesso;
 - mancato pagamento della quota sociale entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.
- L'Organo di amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.4 del presente Statuto.;

- dimissioni che devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione;
- espulsione o radiazione.

2. L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa mediante:

- richiamo scritto
- sospensione temporanea
- espulsione o radiazione,

per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi, dei suoi soci;
- attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee;
- appropriarsi indebitamente dei fondi sociali, atti, documenti, progetti o idee di proprietà del sodalizio;
- arrecare, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione, ai locali utilizzati dalla stessa ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Organo di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

4. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

ART. 9

GLI ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Giulio Vercia Scordo

Maria Gabriella Lettieri

Alfredo De Luca *Federico*

L'ASSEMBLEA
ART. 10
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In sua assenza, da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso affisso nella sede sociale e/o in forma scritta attraverso lettera raccomandata, Pec oppure altro strumento di comunicazione previsto da Regolamento Interno.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. Nel caso di richiesta ad opera di almeno un quinto dei soci, la convocazione avverrà entro 30 giorni.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone, le modalità di votazione verranno indicate nella convocazione.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 11
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci presenti. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre. In seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei soci presenti alla chiamata in un minimo di tre.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza per persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto dal Presidente dell'assemblea fra i presenti.
3. Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario. L'Assemblea si riunisce di norma nei locali della sede dell'associazione oppure in modalità di videoconferenza attraverso la piattaforma definita in sede di convocazione ed inoltre può essere convocata ovunque in Italia a scelta dell'Organo di Amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

Marie Gabriella Letrici *[Signature]* Fiertrere

[Signature] Elena Scordo

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci. Se in prima ed in seconda convocazione non viene raggiunto il quorum delle presenze, l'Organo di Amministrazione o il Presidente potrà convocare l'assemblea in terza convocazione e in tal caso l'assemblea si riterrà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea dovrà, nella stessa seduta, essere chiamata a votare per la seconda volta.

6. Le deliberazioni prese in conformità dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

ART. 12

FORMA DELLA VOTAZIONE

1. L'Assemblea vota per alzata di mano per appello nominale; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione è effettuata a scrutinio segreto; in tal caso il Presidente potrà scegliere due scrutatori tra i presenti.

ART. 13

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti.

2. In sede ordinaria:

- A) Discutere e deliberare sui rendiconti economici finanziari, consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di Amministrazione
- B) Eleggere i membri dell'Organo di Amministrazione e il Presidente.
- C) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- D) Deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'Attività della stessa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- E) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- F) Nomina, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo;
- G) Nomina, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017, il Revisore Legale dei Conti;

3. In sede straordinaria:

- H) Deliberare sullo scioglimento, scissione o trasformazione dell'associazione;
- I) Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sul trasferimento della sede sociale, nonché su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione dall'Organo di Amministrazione.

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 14

COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di Amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Maria Gabriella Lotti, Alberto Sestini, Francesco

Giulia Lenzi Sestini

2. L'Organo di Amministrazione è composto da numero di componenti compreso tra 3 e 5. Il primo Organo di Amministrazione è nominato in sede di costituzione.

3. Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Nel caso in cui uno o più membri vengano meno dalla carica per decadenza o decesso, l'Organo di Amministrazione provvede a sostituirlo/i nominando al suo/loro posto il socio o i soci rispettando la graduatoria della votazione stabilita nell'ultima riunione assembleare. Gli amministratori cooptati restano in carica fino alla prima assemblea utile.

4. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

6. L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- deposita i prospetti contabili annuali (bilancio o rendiconto economico gestionale) presso il Runtis (una volta che diventerà nel pieno delle sue funzioni), entro il 30 giugno di ogni anno,
- predispone i regolamenti interni,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
- fissa l'ammontare delle quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti.

7. L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'Organo di Amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 15

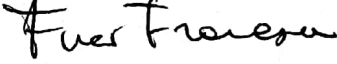
RIUNIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di Amministrazione si riunisce in unica convocazione una volta al mese, comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano la maggioranza dei componenti.

2. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in assenza, da un suo membro designato dai presenti.

3. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono convocate con lettera raccomandata almeno 5 gg prima, o alternativamente per email.

4. Le sedute e le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da questi nominato.

Maria Gabriella Letizia  

Gulio  

5. Gli amministratori sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni dell'organo amministrativo.

6. Solo l'Organo di Amministrazione, su specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

IL PRESIDENTE

ART. 16

COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio; ha la responsabilità generale, coadiuvato dall'Organo di Amministrazione sulla conduzione e sul buon andamento degli affari sociali; sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione coadiuvato per le modalità esecutive, dal segretario dell'Organo di Amministrazione che è designato di volta in volta tra i presenti.

2. Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

3. Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

5. In caso di dimissioni o impedimento grave (tale giudicato dall'Organo di Amministrazione) l'Organo amministrativo provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

8. In caso di inerzia del Presidente, di fronte ad una richiesta dei soci come determinato dall'art. 10 del presente Statuto, l'Assemblea sarà convocata dall'Organo Amministrativo qualora l'istanza sia stata inoltrata allo stesso Organo entro 30 giorni da quando sia stata ricevuta la medesima istanza.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 17

COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

2. L'organo di controllo:

Maria Gabriella Letizia *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

Giulia Elena Scordo

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti.
4. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 18

NOMINA

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

FINANZE, PATRIMONIO E LIBRI ASSOCIATIVI

Art. 19

LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20

RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote e contributi degli associati;
- Contributi pubblici e privati;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o d'istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

Giulia Teresa Sordo

Maria Gabriella Letizia Anna Antonia Francesco

- g) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) Rendite patrimoniali;
- i) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento o raccolta fondi;
- k) Rimborsi da convenzioni;
- l) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
- m) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

I BENI

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

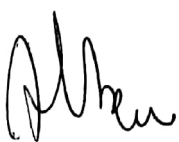
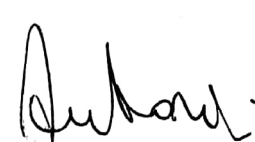
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

BILANCIO

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Qualora vengano superati i limiti di legge, sarà redatto bilancio sociale ai sensi dell'14 del D. Lgs. 117/2017.

Maria Gabriella Leone   



ART. 24
CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25
PERSONALE RETRIBUITO

1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni dei soci anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti e società estranee all'associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.
2. L'Associazione, su delibera dell'Organo di Amministrazione, potrà conferire a singoli soci incarichi di carattere professionale relativi alle attività associative.
3. L'associazione, dunque, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
4. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o, in alternativa, al 5% del numero degli associati.

ART. 26
RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 27
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Giulia Vera Scordo

Maria Gabriella Letizia Maria Teresa Fucini

ART. 29
NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. Inoltre si delega il Presidente, ai fini dell'iscrizione dell'ente nel Registro Unico del Terzo Settore, di poter apportare delle piccole variazioni che non incidano nel tessuto del presente Statuto.

Si chiede la registrazione AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 Legge 266/91 (LEGGE VOLONTARIATO), con successiva iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017. Il presente atto è esente da imposta di bollo e da imposta di registro come disposto dal D.lgs. 117/2017 successivamente modificato dal Dlgs. 105/2018.

Senza S. Bruno II, 26/7/2021



FIRMA

Luigi / Luigi
Letizia M. Lodi
Francesca Aurora Florio
Maria Gabriella Letizia
Alfredo Dufin
Federica
Giulio Lodi

